



**Incontro con il Dr. Mauro Grassi,  
Segretario Particolare  
del Sottosegretario  
Dr. Erasmo D'Angelis**

**Firenze 21 ottobre 2013**

*Preg.mi*

*Dr. Erasmo D'Angelis, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  
con delega al trasporto pubblico locale, progetti mobilità urbana,  
sicurezza stradale, motorizzazione e acqua*

*Dr. Mauro Grassi Segretario Particolare del Sottosegretario di Stato*

Con la presente presentiamo una memoria sintetica per la tutela della circolazione stradale delle autocaravan e per la promozione del Turismo Integrato, in particolare del Turismo Itinerante in autocaravan.

1. Per quanto riguarda l'abolizione dei divieti anticamper, onde evitare le persistenti violazioni al Codice della Strada da parte degli enti locali che predispongono divieti alle autocaravan illegittimi, sbarre ad altezza ridotta dal suolo e confondono la sosta col campeggio, chiediamo una **direttiva sulla circolazione e sosta delle autocaravan** nella quale siano sviluppati e integrati i temi già delineati con nota del Ministero dei Trasporti prot. 31543/2007 (che non è direttiva in senso tecnico) recepita dal Ministero dell'interno con circolare prot. 277/2008, dopo 6 anni di applicazione e di riscontri da parte degli enti locali e della magistratura. Direttiva che escluderebbe tutte le istanze e i ricorsi al Ministero nei confronti di centinaia di provvedimenti *anticamper* da parte dei Comuni di tutto il territorio nazionale. A tal fine l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti mette gratuitamente a disposizione il proprio bagaglio conoscitivo maturato sin dal 1985 e i propri tecnici. Direttiva da inviare a tutte le Prefetture e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice della strada, che dispone: «Il Ministro dei lavori pubblici [ora Ministero dei trasporti] può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'articolo 2» in modo tale da utilizzare gli strumenti giuridici amministrativi previsti dalla legge, al fine di rendere i propri provvedimenti vincolanti a tutti gli effetti nei confronti dei destinatari, che siano soggetti pubblici e/o privati.
2. Prevedere che quando un segnale sia installato venga redatto un **verbale di installazione** che garantisca la data certa, le modalità e il luogo di apposizione a garanzia della trasparenza.
3. L'uso indiscriminato, non corretto ovvero illegittimo della segnaletica stradale è causa dimostrata sia di incidenti stradali che di provvedimenti discriminatori nei confronti di alcuni utenti della strada ai quali, in particolari situazioni, viene negata da parte di alcuni Comuni la circolazione sull'intero territorio comunale. Il Ministero con l'art. 45 del Codice della strada ha il potere di intimare la correzione, lo spostamento o la rimozione dei segnali che reputa non conformi al codice, alle direttive o ai decreti. In caso di inottemperanza il Ministero può esercitare il potere sostitutivo cioè può materialmente sostituirsi all'ente proprietario o gestore e correggere, rimuovere, spostare o

installare il segnale. Al fine di rendere concretamente operativo il potere sostitutivo previsto dall'art. 45 del Codice della strada che a oggi è materialmente ineseribile (soprattutto per la per carenza finanziaria di anticipare le spese per l'attuazione della procedura in esame), si chiede la modifica della norma prevedendo che decorso inutilmente il tempo indicato nell'intimazione del Ministero, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi **sono effettuati dagli organi di cui all'articolo 12 CdS, competenti per territorio, su ordine del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade**. Non si tratterebbe di un aggravio di competenze per tali organi, in quanto trattasi di attività che rientra tra le funzioni di polizia stradale attribuite ai medesimi organi, richiamate all'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice della strada, " *tutela e controllo sull'uso della strada*".

4. Chiarire che l'unico atto di accertamento valido ed efficace è il verbale ed **eliminare la prassi dei c.d. "avvisi" o "preavvisi" di accertamento** che creano confusione (ve ne sono di innumerevoli tipi visto che solo i Comuni sono 8.092, chiamati diversamente, con previsioni diverse e conseguenze diverse), inducono in errore l'utente (che talora è convinto che si tratti di verbale, tra l'altro, crede di poter proporre ricorso). Tale eliminazione consentirebbe tra l'altro alla Pubblica Amministrazione di risparmiare risorse (acquisto, stoccaggio, distribuzione, lavorazione, smaltimento di un documento non previsto dalla legge).
5. Modificare l'art. 7 co. 1 lett. h) del Codice della strada sulle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan attraverso la **creazione di una definizione di area attrezzata** svincolata dalla sosta delle autocaravan e la previsione del potere per l'ente proprietario della strada di istituire l'area attrezzata anche fuori dai centri abitati. Una proposta che mira ad ampliare le possibilità di intervento da parte dell'ente proprietario della strada per la regolamentazione della circolazione all'interno e fuori dai centri abitati nonché a potenziare le infrastrutture e i servizi per il turismo itinerante che possono essere utilmente inseriti nei Piani Comunali di Emergenza e destinati alla Protezione Civile in caso di emergenza. A tal fine si propone che l'area attrezzata sia dotata di ampie piazzole - della dimensione di circa 30 metri quadrati - ove sia possibile occupare lo spazio esterno all'eventuale veicolo. Aree provviste di gabinetto autopulente, impianto per la somministrazione di energia elettrica, impianto per l'erogazione di acqua potabile, impianto igienico-sanitario carrabile di prima categoria e autopulente atto ad accogliere le acque reflue chiare e luride di autocaravan, caravan e autobus turistici (come indicato nella *Istruzione Tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale* della Giunta Regionale Toscana - Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 271 del 9 luglio 1997).

### **Approfondimento sul punto**

#### **PROPOSTA MODIFICATIVA AL CODICE DELLA STRADA SULLE AREE ATTREZZATE**

In un momento storico nel quale il concetto di famiglia è passato in secondo piano ecco, in controtendenza, svilupparsi un turismo che vede la famiglia unita. Il microspazio dell'autocaravan, della caravan e della tenda consente alla famiglia di essere unita e riscoprire il colloquio, attivando un proficuo e terapeutico scambio di esperienze. Nel microspazio ecco sorgere tra genitori e figli utili complicità che portano a godere in una cittadina aspetti salienti quali il silenzio, ingrediente segreto, e la voce umana che finalmente rioccupano lo spazio urbano. Una concezione del turismo fondamentalmente diversa da quella tradizionale, infatti, i turisti itineranti sono colti e curiosi, preferendo *vivere la giornata* anziché *vivere alla giornata*. Alcune attività di questi "nuovi turisti" sono specifiche del loro stato di viaggiatori (ricerca e conoscenza dei beni culturali, religiosi, enogastronomici, artistici, storici, naturalistici) mentre altre sono comuni a quelle della popolazione residente tanto da trasformarli da ospiti in cittadini. Queste famiglie:

- abbandonano la villeggiatura per la vacanza,
- frazionano il proprio tempo libero scegliendo sempre più di fruire dei fine settimana,
- chiedono ricchezza di offerte e semplicità nel rappresentarle;

- hanno acquistato una autocaravan, una caravan, un carrello tenda oppure una tenda per inserirsi nel contesto urbano e fruire di un territorio per poi lasciarlo integro ai successivi ospiti.
- avendo al loro interno un portatore di disabilità, scelgono una autocaravan, una caravan, un carrello tenda oppure una tenda per superare le note difficoltà e, quindi, trasformano il veicolo o rimorchio o tenda in un vero e proprio ausilio protesico.

La relazione Luis Queirò (*Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile*) approvata il 12 settembre 2005 dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo. Contribuiti alla formulazione dell'articolo 11/e che disponeva: «*Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per i caravan in tutta la comunità*», primo rapporto sul turismo sostenibile calato nella realtà delle prospettive finanziarie 2007/2013 e nella piena attuazione del mercato interno, ha visto l'Italia non acquisire tali risorse.

Il turismo di massa può distruggere sé stesso e chi lo ospita, quindi, non possono più comandare i flussi turistici perché la fruizione di un territorio riguarda anche i residenti e le risorse che non sono riproducibili.

Il turismo di qualità è ecologia, quindi, occorre sviluppare il turismo con una sostenibilità ecologica che parte dall'agricoltura e, di conseguenza, vi è la necessità di introdurre l'obbligo a determinare "il costo di ripristino" per tutte le scelte inerenti mutazioni alle coltivazioni ed edificazioni.

Il turismo non dipende soltanto dai turisti ma anche da coloro che li accolgono, quindi, la qualità può svilupparsi con una sostenibilità sociale: soprattutto dal benessere dei lavoratori addetti e dalla loro formazione.

Il turismo itinerante sostenibile è la risposta ETICA e MORALE.

Per quanto sopra la presente proposta mira ad intervenire in due distinti settori.

Ampliare le possibilità di intervento da parte dell'ente proprietario della strada per la regolamentazione della circolazione all'interno e fuori dai centri abitati nonché potenziare le infrastrutture e i servizi per il turismo itinerante e che possono essere utilmente inseriti nei Piani Comunali di Emergenza e destinati alla Protezione Civile in caso di emergenza.

L'articolo 7 del D.Lgs. 285/1992 codice della strada - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - al comma 1, lettera h) prevede:

*"Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: (...)*

*h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185".*

Tale norma consente al Comune di istituire, solo all'interno dei centri abitati, un particolare tipo di area attrezzata ovvero sia un'area attrezzata riservata alla sosta e parcheggio delle autocaravan e caravan.

Sebbene l'articolo 7, comma 1, lett. h) preveda tale eventualità, il codice della strada non contiene una definizione onnicomprensiva di area attrezzata, rendendo così vana la sua definizione tecnico-giuridica e contemporaneamente non fornendo una descrizione oggettiva dell'area in questione, non essendo state mai determinate le caratteristiche minime richieste per definire l'area "attrezzata".

Tra l'altro neppure l'art. 378 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada può sopperire in alcun modo a tale lacuna giuridica, poiché anch'esso al comma 1 richiama "l'area attrezzata".

Inoltre, l'ente proprietario della strada è impossibilitato a istituire un'Area Attrezzata fuori dai centri abitati per la mancanza di una norma che in via generale preveda il relativo potere.

Infatti l'articolo 6, del Codice della Strada - Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati - al comma 4 non contiene alcuna norma che consenta all'ente proprietario della strada di istituire un'Area Attrezzata.

Tale assenza risulta paradossale considerato che queste aree si rendono necessarie in particolar modo fuori dai centri abitati.

La creazione di una definizione onnicomprensiva di Area Attrezzata - entro la quale ricomprendere quella riservata alle autocaravan e caravan - unitamente alla generica previsione del potere di istituire tale area da parte dell'ente proprietario della strada, si collocano nell'ottica della valorizzazione del turismo itinerante.

Un turismo della mobilità, italiano e straniero, che ogni anno registra aumenti esponenziali e che ha potenzialità formidabili.

È il turismo praticato, in particolare autocaravan (autoveicoli) e caravan (rimorchi) ma è anche il turismo praticato in tenda, particolarmente amato dai giovani.

**I campeggi che su 8.092 Comuni Italiani assommano solo a poco più di 2.500**, tra i quali moltissimi stagionali, non sempre riescono a rispondere alle esigenze del turismo itinerante per la mancanza di strutture organizzative e di accoglienza soddisfacenti.

I campeggi, come detto sopra, sono aperti all'utenza per la stragrande maggioranza nella stagione estiva e/o invernale a seconda della loro ubicazione, a fronte invece di un settore del turismo che è attivo per dodici mesi all'anno.

Non tutti i campeggi sono dotati di impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque reflue chiare e luride raccolte negli impianti interni di autocaravan, caravan e autobus turistici. Infine solo alcuni campeggi sono progettati per accogliere autoveicoli e rimorchi di rilevanti dimensioni, con disagi per la difficoltà di trovare parcheggi.

I turisti itineranti hanno bisogno di fruire di strutture ricettive adeguate alle loro necessità.

Il connotato nuovo che caratterizza lo sviluppo in generale del turismo in Europa da circa un decennio è la ricerca, da parte degli utenti, di un tipo di turismo nuovo, autogestito e creativo: il turismo della mobilità sostenibile. Affinché le esigenze dei turisti itineranti siano adeguatamente soddisfatte e al fine di creare i presupposti normativi della scarna previsione contenuta nell'articolo 7 comma 1 lett. h), è necessario creare una definizione di area attrezzata e prevedere da un lato il potere per l'ente proprietario della strada di istituire l'area attrezzata fuori dai centri abitati e dall'altro il potere per il comune di istituire nei centri abitati aree attrezzate in via generale e non solo riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

Aree attrezzate dotate di ampie piazzole – della dimensione di circa 30 metri quadrati – ove sia possibile occupare lo spazio esterno all'eventuale veicolo.

Aree provviste di:

- servizio igienico autopulente,
- impianto per la somministrazione di energia elettrica,
- impianto per l'erogazione di acqua potabile,
- impianto igienico-sanitario carrabile di prima categoria e autopulente atto ad accogliere le acque reflue chiare e luride di autocaravan, caravan ed autobus turistici (come indicato nella *Istruzione Tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale* della Giunta Regionale Toscana – Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 271 del 9 luglio 1997).

Per le motivazioni di fatto e le ragioni di diritto suesposte, si propongono i seguenti emendamenti al codice della strada:

**All'articolo 3** del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Definizioni stradali e di traffico

è apportata la seguente integrazione:

- al comma 1, dopo le parole "*Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:*" sono inserite le seguenti parole "*1) AREA ATTREZZATA: area posta fuori dalla carreggiata, dotata di piazzole sulle quali è autorizzata sia la sosta dell'autocaravan e della caravan, sia l'occupazione del relativo spazio esterno alle stesse. L'area deve essere provvista di impianto igienico sanitario autopulente, impianto per l'erogazione di acqua potabile, impianto per la somministrazione di energia elettrica, impianto igienico-sanitario carrabile di prima categoria e autopulente atto ad accogliere le acque reflue chiare e luride di autocaravan, caravan e autobus turistici*".
- al comma 1 le parole: "*1) AREA DI INTERSEZIONE*" sono modificate dalle parole: "*1-bis AREA DI INTERSEZIONE*".

**All'articolo 6** del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

è apportata la seguente integrazione:

- al comma 4 dopo la lettera f) sono inserite le seguenti parole "*g) istituire aree attrezzate*".

## **Documenti utili per una corretta applicazione del Codice della Strada**

Relazioni a cura dell'Avvocato Fabio Dimita - Direttore amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Criteri per l'organizzazione delle aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli.  
<http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/Quaderni tecnici/index.htm>
- Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi.  
<http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/Quaderni tecnici/index.htm>
- La corretta applicazione della sosta e della circolazione stradale per le autocaravan secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.  
[http://www.incamper.org/sfoglia\\_numero.asp?id=149&n=64&pages=60](http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=149&n=64&pages=60)
- Dispositivi automatici di rilevamento delle violazioni al Codice della Strada.  
[http://www.incamper.org/swf\\_num.asp?num=124&startPage=34](http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=124&startPage=34)

## **Documenti utili allo sviluppo del Turismo Integrato, in particolare del Turismo Itinerante, e per il potenziamento delle infrastrutture utili in caso di Emergenze**

Ricordiamo che quando un'Amministrazione Pubblica intende attivare un'iniziativa di grande interesse economico o deve rispondere alle esigenze del turismo o alle esigenze di Protezione Civile in caso di emergenza, può attingere gratuitamente ai seguenti documenti nei quali abbiamo inserito le nostre esperienze e conoscenze tecniche sul tema.

- Analisi e soluzioni per sviluppare il turismo itinerante a costo ZERO  
<http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/99 Turismo/index.htm>
- Elenco documenti utili  
<http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/99 Turismo/index.htm>
- Istruzione Tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale. Giunta Regionale Toscana - Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997  
<http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/Quaderni tecnici/index.htm>
- Protezione Civile, interventi  
[http://www.ispro.it/wiki/images/9/95/Metodo\\_Augustus.pdf](http://www.ispro.it/wiki/images/9/95/Metodo_Augustus.pdf)
- Elenco degli impianti igienico-sanitari dove poter caricare l'acqua potabile e scaricare le acque reflue della autocaravan, caravan e autobus turistici  
<http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/Acque/index.htm>

Con l'occasione chiediamo ulteriori incontri al fine di rappresentare i temi inerenti:

1. La progettazione dell'autocaravan utile alla sicurezza e sviluppo della vendita.
2. La patente per guidare l'autocaravan e le possibilità di traino di rimorchio.
3. La patente per guidare l'autocaravan e la massa complessiva dell'autocaravan.
4. Gli interventi utili a creare la sicurezza stradale.

*Grazie per l'attenzione e a leggervi per riscontro.*

*Isabella Cocolo, Presidente*



50125 FIRENZE via San Niccolò 21  
tel 055 2340597 fax 055 2346925  
[www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it)  
[info@coordinamentocamperisti.it](mailto:info@coordinamentocamperisti.it)

Firenze, 21 ottobre 2013